

RELAZIONE TECNICA

**Prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente remunerazione agli esercenti la maggior tutela
(deliberazione n. 349/07 e deliberazione ARG/elt 10/08)**

1. Premessa

- 1.1. I provvedimenti oggetto della presente relazione tecnica (di seguito: i provvedimenti) si inseriscono nell'ambito del procedimento avviato con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) nn. 208/07 e 240/07, in cui è stato dato mandato alla Direzione Mercati di istruire in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, sia in termini di riconoscimento del livello dei costi per i soggetti esercenti, sia in termini di articolazione del corrispettivo da applicare ai clienti finali rientranti nei sistemi di tutela a copertura di tali costi.
- 1.2. La predisposizione dei provvedimenti è stata preceduta da una fase di consultazione attraverso il documento per la consultazione 30 novembre 2007, atto n. 48/07, "*Commercializzazione di energia elettrica e gas naturale nei mercati al dettaglio: orientamenti in tema di prezzi di commercializzazione nella vendita nell'ambito dei servizi di tutela e della remunerazione delle attività di commercializzazione nei medesimi servizi*" (di seguito: documento per la consultazione).
- 1.3. Il procedimento che ha portato alla definizione dei provvedimenti è stato condotto parallelamente a quello relativo alla predisposizione del "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2008-2011*" (di seguito: TIT) e del "*Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*" (di seguito: TIC), approvati con la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348.
- 1.4. Inoltre, le decisioni adottate dall'Autorità sono state prese in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nel "*Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*", approvato con la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341.
- 1.5. I provvedimenti, infine, si inquadrano nel nuovo contesto del mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio che ha recepito l'evoluzione normativa in materia. La legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia prevede infatti che, a decorrere dall'1 luglio 2007, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano più di 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che tali imprese distributrici debbano costituire entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore della medesima legge, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita.
- 1.6. Inoltre, la medesima legge prevede che il servizio di maggior tutela sia erogato dalle imprese di distribuzione, attraverso apposite società di vendita, e che il soggetto titolare del servizio si approvvigioni dell'energia elettrica dalla società Acquirente Unico Spa, la quale continua ad essere garante della fornitura ai clienti

ammessi al servizio di maggior tutela, pur non svolgendo direttamente l'attività di commercializzazione.

2. Oggetto e contenuti

- 2.1. I provvedimenti hanno ad oggetto la definizione dei prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e della conseguente remunerazione agli esercenti la maggior tutela, a partire dall'1 gennaio 2008.
- 2.2. I provvedimenti prevedono, inoltre, la definizione dei contributi in quota fissa che l'esercente la maggior tutela è titolato a richiedere al cliente finale a seguito dell'esecuzione di alcune prestazioni relative alla propria fornitura.
- 2.3. In particolare, i provvedimenti:
 - dispongono modifiche ed integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV) al fine di:
 - definire i livelli delle componenti delle condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti serviti in maggior tutela relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio, introducendo le necessarie definizioni e i meccanismi di compensazione tra livello di prezzo e remunerazione agli esercenti;
 - introdurre i contributi in quota fissa per l'esecuzione di alcune prestazioni a seguito di richiesta presentata dal cliente finale o in caso di morosità;
 - dispongono modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06) al fine di introdurre modalità applicative per il meccanismo di compensazione dei costi di commercializzazione per i clienti del mercato libero aventi diritto alla maggior tutela.

3. L'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio

- 3.1 Le funzioni svolte nell'ambito dell'attività di commercializzazione sono state descritte in modo dettagliato nel documento per la consultazione ed a questo si rimanda.
- 3.2 La remunerazione dell'attività di commercializzazione nella vendita agli esercenti la maggior tutela dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007 è avvenuta attraverso l'applicazione del corrispettivo *PCV* che, con riferimento al secondo semestre del 2007, era stato transitoriamente fissato ad un livello pari alla componente a copertura dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita ai clienti dell'ormai estinto mercato vincolato (*COV*).
- 3.3 Tali livelli del corrispettivo *PCV*, distinti per ciascuna delle tipologie contrattuali del servizio di maggior tutela, sono indicati nella successiva Tabella 1.

Tabella 1 – Livelli del corrispettivo PCV in vigore fino al 31 dicembre 2007

Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela	Livello del corrispettivo PCV	
Clienti domestici	Cent€/punto/anno	214,19
Clienti BT altri usi	Cent€/punto/anno	328,25
Clienti BT illuminazione pubblica	Cent€/kWh	0,01

4. Definizione del prezzo PCV in vigore a partire dall'1 gennaio 2008

Aspetti generali

- 4.1 La definizione del nuovo livello del prezzo PCV è stata effettuata con l'obiettivo di non alterare la concorrenza o creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero e in modo tale da garantire parità di trattamento tra i clienti aventi le medesime caratteristiche, indipendentemente dal servizio erogato, al fine di trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione.
- 4.2 Come descritto nel documento per la consultazione, tale livello è stato commisurato alla remunerazione che dovrebbe ricevere un soggetto attivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero non integrato nella filiera elettrica. Come già specificato nel documento per la consultazione, l'esercente la vendita nel mercato libero deve svolgere delle attività aggiuntive rispetto all'esercente la maggior tutela e la conseguente remunerazione risulta generalmente maggiore.

Dati utilizzati per la definizione del corrispettivo

- 4.3 Ai fini della definizione del corrispettivo PCV, l'Autorità ha provveduto ad effettuare una raccolta dati presso alcuni venditori sul mercato libero finalizzata a raccogliere informazioni circa i costi per servire i clienti in bassa tensione. In particolare, sono state richieste le seguenti informazioni:
- a) il dettaglio dei valori economici e patrimoniali relativi a:
 - dati dell'anno 2006 derivanti dal bilancio di esercizio come risultanti dagli schemi di bilancio di cui alla deliberazione n. 310/01 inviati dall'Autorità;
 - dati di pre-consuntivo dell'anno 2007;
 - dati di previsione relativi all'anno 2008;
 - b) l'evidenziazione delle voci di costo che risultano indipendenti dal numero di clienti serviti;
 - c) il dettaglio del numero di clienti finali serviti, la previsione della durata media del rapporto contrattuale e l'indicazione del numero minimo di clienti da acquisire/servire a supporto della decisione di entrare nel mercato.
- 4.4 I valori di cui al punto precedente sono stati ripartiti in funzione della tipologia di clientela servita e del tipo di attività svolta. I dati relativi agli anni 2007 e 2008 risultano particolarmente rilevanti per la definizione dei costi relativi all'attività di

commercializzazione dei clienti domestici, dal momento che tali clienti possono accedere al mercato libero a partire dall'1 luglio 2007.

- 4.5 Per quanto riguarda la ripartizione tra i costi fissi e i costi variabili, l'analisi dei dati raccolti ha evidenziato la presenza di alcuni costi indipendenti dal numero dei clienti serviti: l'incidenza del livello di tali costi risulta infatti superiore al 60% rispetto ai costi complessivamente considerati per l'intera attività. Tale incidenza dipende anche dal fatto che il numero di clienti finali serviti risulta ancora basso e relativo ad un mercato che si sta aprendo. Per tale motivo, ai fini della definizione del prezzo, il livello dei costi indipendenti dal numero dei clienti serviti è stato correlato alla durata media del rapporto contrattuale previsto con i clienti finali e all'incremento dei clienti finali serviti dal venditore nel corso di tale periodo.
- 4.6 Inoltre, sulla base delle informazioni raccolte, i costi di commercializzazione sostenuti per servire i clienti di piccola dimensione, corrispondenti ai clienti in bassa tensione, risultano diversi a seconda della tipologia di clienti serviti ed, in particolare, più alti per i clienti non domestici.
- 4.7 Al fine di valutare il costo di commercializzazione sostenuto dal venditore per servire i clienti non domestici occorre tuttavia considerare un elemento di incertezza: la tipologia dei clienti connessi in bassa tensione comprende anche clienti che non hanno diritto alla maggior tutela, in quanto diversi dalle piccole imprese come definite nel TIV. Infatti, tenuto conto che parte dei costi dipende dal consumo e dalla dimensione dei clienti serviti, è possibile che il livello dei costi sostenuti per servire i clienti corrispondenti alle piccole imprese potrebbe risultare inferiore rispetto a quello indicato dai venditori per servire l'insieme più ampio dei clienti non domestici.

Articolazione del corrispettivo

- 4.8 Per quanto riguarda l'articolazione del corrispettivo, pur ritenendo che parte dei costi dipende dai volumi di energia elettrica consumata, l'Autorità ha ritenuto opportuno che il corrispettivo *PCV* continui ad essere espresso in centesimi di euro per punto di prelievo per anno per tutte le tipologie contrattuali diverse dalle utenze in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica.
- 4.9 Nella tabella 2 si riportano i valori fissati per il corrispettivo *PCV*.

Tabella 2 – Livelli del corrispettivo PCV in vigore a partire dall'1 gennaio 2008

Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela	Livello del corrispettivo <i>PCV</i>	
Clienti domestici	Cent€/punto/anno	3000,00
Clienti BT altri usi	Cent€/punto/anno	4970,00
Clienti BT illuminazione pubblica	Cent€/kWh	0,133

5. Definizione della remunerazione agli esercenti la maggior tutela

Aspetti generali

- 5.1 La remunerazione agli esercenti la maggior tutela è stata definita con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di tali soggetti. Ai fini della fissazione dei livelli di remunerazione a partire dall'1 gennaio 2008 l'Autorità ha provveduto a determinare il costo riconosciuto per l'attività di commercializzazione nella vendita al dettaglio sulla base delle informazioni relative all'anno 2006, tenuto conto dell'evoluzione del servizio analizzato.
- 5.2 Il costo riconosciuto è stato determinato dall'Autorità considerando:
- i costi operativi, principalmente i costi delle risorse esterne, tra cui il costo del personale e quello relativo agli acquisti di materiali e servizi;
 - i diritti fissi e gli altri ricavi e proventi.
 - gli ammortamenti delle immobilizzazioni, calcolati secondo criteri economico-tecnici;
 - una congrua remunerazione del capitale investito.
- 5.3 L'utilizzo di informazioni relative all'anno 2006 ha comportato la necessità di ulteriori richieste di dati agli esercenti la maggior tutela dal momento che tali informazioni riguardano la totalità dei costi di commercializzazione sostenuti dalle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, comprensivi dei costi relativi all'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
- 5.4 Al fine di enucleare i dati di costo relativi al solo servizio di commercializzazione nella vendita, l'Autorità ha richiesto ad alcuni esercenti la maggior tutela di dare evidenza della quota dei costi relativi al servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato rispetto al livello dei costi riportati nell'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica degli schemi patrimoniali ed economici redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01. Inoltre, con riferimento alle voci economiche e patrimoniali relative all'attività di commercializzazione del servizio di vendita sono state richieste ulteriori informazioni di dettaglio, al fine di separare i costi sostenuti per servire i soli clienti di piccola dimensione.
- 5.5 Dall'analisi dei dati inviati dagli esercenti la maggior tutela, di cui al punto precedente, sono tuttavia emersi elementi di criticità dovuti essenzialmente:
- alla mancata attribuzione diretta delle voci economiche e patrimoniali e al conseguente utilizzo di *driver* per l'attribuzione delle medesime voci tra la commercializzazione del servizio di trasporto e la commercializzazione dell'attività di vendita e, all'interno di tale attività, tra clienti di piccola dimensione e altri clienti;
 - alla mancanza di informazioni relative all'anno 2007 e all'effettiva operatività delle società di nuova costituzione.
- 5.6 Di conseguenza, tenuto conto delle suddette criticità, l'Autorità ha stabilito che la remunerazione sia fissata esclusivamente sulla base dei dati 2006 senza previsione di aggiornamento dei meccanismi di *price cap* per riportare tali dati dall'anno

2008, prevedendo in via prudenziale l'introduzione dei meccanismi di verifica e di aggiornamento di cui ai paragrafi 5.29-5.23.

Costi operativi e ammortamenti

- 5.7 Come indicato nel documento per la consultazione, ai fini del riconoscimento dei costi operativi relativi all'attività di commercializzazione, l'Autorità ha fatto riferimento ai costi relativi alla gestione caratteristica sostenuti dalle imprese distributrici oggi esercenti nell'anno 2006, come rilevabili dai bilanci redatti ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 310/01, nonché dalle informazioni aggiuntive rese disponibili dalle medesime imprese esercenti.
- 5.8 Per la definizione dei costi operativi sono state considerate le voci di costo relative a:
- costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - costi per servizi;
 - costi per godimento beni di terzi;
 - costi per il personale.
- 5.9 Con esclusivo riferimento all'anno 2008 e in considerazione della non completa attuazione della regolazione in materia di morosità alla data della delibera n.349/07, l'Autorità ha stabilito il riconoscimento della voce di costo relativa alla svalutazione crediti. La quantificazione di tale voce è stata effettuata con una metodologia convenzionale applicata a livello internazionale, attraverso una quantificazione del livello come percentuale del fatturato. La percentuale utilizzata, pari allo 0,40%, è stata determinata in linea con gli standard internazionali.
- 5.10 Per quanto concerne gli ammortamenti, le aliquote economiche-tecniche considerate corrispondono a quanto indicato dagli operatori sulla base di quanto riportato nei bilanci di esercizio.

Diritti fissi e altri ricavi e proventi

- 5.11 Per la determinazione del costo riconosciuto sono stati considerati anche gli eventuali ricavi e proventi di competenza dell'esercente la maggior tutela da portare a deduzione dei costi sostenuti. In particolare, per quanto riguarda i diritti fissi, in considerazione della definizione del contributo in quota fissa a copertura di oneri amministrativi di cui al successivo capitolo 8 che l'esercente la maggior tutela avrà diritto a richiedere, l'Autorità ha determinato i ricavi da dedurre dai costi operativi come percentuale dei ricavi da diritti determinati dall'impresa distributtrice per l'anno 2006. La percentuale applicata tiene conto della proporzione tra il valore del contributo a favore dell'impresa distributtrice in vigore fino al 31 dicembre 2007 e i nuovi valori definiti con i provvedimenti e con il TIC.

Capitale investito riconosciuto

- 5.12 Alla valorizzazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori concorrono le seguenti voci:
- a) immobilizzazioni materiali nette;

- b) immobilizzazioni immateriali nette (comprehensive anche delle voci relative al cosiddetto “fondo pensione elettrici”);
- c) capitale circolante netto;
- d) poste rettificative (fondo trattamento fine rapporto e altri fondi, ad eccezione del fondo rischio su crediti).

5.13 In considerazione dell'estrema variabilità riscontrata nei dati analizzati, che hanno evidenziato come il capitale circolante netto assuma valori estremamente differenziati tra le diverse imprese analizzate e per la medesima impresa in relazione ai diversi esercizi, e in considerazione del fatto che tra le voci relative alle partite creditorie sono inclusi i crediti per morosità, l'Autorità ha stabilito di determinarne il valore in modo convenzionale sulla base di un livello standard di settore per l'attività in oggetto.

5.14 Dall'analisi condotta e sulla base delle modalità sopra evidenziate il valore indicativo del capitale investito relativo alla commercializzazione al dettaglio riconosciuto dall'Autorità, a livello di settore, è pari a circa 450 milioni di euro.

5.15 Ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, l'Autorità ha previsto un congruo tasso di remunerazione, determinato come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*). Il tasso di remunerazione, definito sulla base del rischio sistematico dell'attività, che comprende principalmente il rischio creditizio, è stato fissato ad un livello pari a 7,1%, anche in considerazione del riconoscimento separato della voce di costo relativa alla svalutazione crediti.

Articolazione dei corrispettivi

5.16 Sulla base dei dati illustrati l'Autorità è pervenuta alla definizione delle componenti per la remunerazione agli esercenti la maggior tutela. In particolare, per le imprese distributrici le cui reti alimentano meno di 100.000 clienti finali e che erogano direttamente il servizio di maggior tutela, è stata definita una specifica remunerazione che tiene conto delle permanenti sinergie legate all'erogazione contestuale dei servizi di maggior tutela e di distribuzione.

5.17 Conseguentemente, ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:

- la componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita) se tale esercente opera attraverso una società separata dall'impresa di distribuzione;
- la componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita impresa integrata) se tale esercente è l'impresa di distribuzione.

5.18 Facendo seguito alle osservazioni al documento per la consultazione, l'Autorità ha provveduto a definire un'articolazione dei corrispettivi conforme all'articolazione del corrispettivo PCV , prevedendo i livelli riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 3 – Livelli del corrispettivo RCV

Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela	Livello del corrispettivo RCV	
Clienti domestici	Cent€/punto/anno	1747,33
Clienti BT altri usi	Cent€/punto/anno	2677,81
Clienti BT illuminazione pubblica	Cent€/kWh	0,071

Tabella 4 – Livelli del corrispettivo RCV_i

Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela	Livello del corrispettivo RCV_i	
Clienti domestici	Cent€/punto/anno	1397,86
Clienti BT altri usi	Cent€/punto/anno	2142,25
Clienti BT illuminazione pubblica	Cent€/kWh	0,057

Dinamiche di aggiornamento

- 5.19 L’Autorità, come espresso nel documento per la consultazione, intende definire meccanismi incentivanti per i soggetti esercenti la maggior tutela che, pur in un’ottica di equilibrio economico-finanziario del soggetto, siano tali da permettere il perseguimento di obiettivi di efficienza del medesimo soggetto. In tale ambito l’Autorità intende a regime definire meccanismi di *price cap* con criteri di determinazione dell’efficienza, anche sulla base dei costi sostenuti dagli operatori sul mercato libero. L’Autorità ritiene infatti che la remunerazione degli esercenti la maggior tutela non possa portare a livelli superiori ai costi sostenuti nel mercato libero per servire un numero comparabile di clienti.
- 5.20 Tuttavia, l’Autorità non ritiene al momento possibile prevedere meccanismi automatici di aggiornamento annuale del livello di remunerazione relativo all’anno 2008, anche in relazione agli elementi di incertezza legati all’evoluzione del processo di liberalizzazione, completata dall’ 1 luglio 2007, e alla futura costituzione di apposite società di vendita per l’erogazione del servizio di maggior tutela.
- 5.21 Con riferimento alle considerazioni relative agli elementi di incertezza espresse al paragrafo 5.5, l’Autorità ha previsto di definire con successivo provvedimento un meccanismo di compensazione al termine dell’anno 2008, per tutti gli esercenti la maggior tutela diversi dalle imprese distributrici, atto a correggere eventuali squilibri dei costi riconosciuti, determinato sulla base dei costi rilevati contabilmente a consuntivo, qualora si evidenzino differenze superiori al 5%.
- 5.22 Per quanto attiene, invece, alle imprese distributrici che erogano direttamente il servizio di maggior tutela, l’Autorità intende verificare al termine dell’anno 2008 la presenza di eventuali squilibri di ricavo ed introdurre le necessarie misure di

compensazione. Per tali soggetti, il ricavo di riferimento risulterà pari al ricavo che avrebbero ottenuto applicando una tariffa equivalente a quella che sarebbe stata riconosciuta se le attività avessero continuato ad essere svolte congiuntamente (COT+COV), determinata sulla base dei riscontri contabili del 2006, opportunamente aggiornati.

5.23 L'Autorità ha inoltre rimandato a successivo provvedimento la definizione di meccanismi di garanzia della sostenibilità dell'attività di commercializzazione per gli esercenti il servizio di maggior tutela, legati a problematiche di lungo periodo, da attivare qualora una progressiva e consistente diminuzione dei clienti finali serviti nell'ambito della maggior tutela sia tale da non garantire la copertura dei costi fissi.

6. Meccanismo di restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione

Aspetti generali

- 6.1 Tenuto conto della differenziazione del livello dei corrispettivi PCV (determinato sulla base dei costi dei venditori sul mercato libero) e del livello a remunerazione degli esercenti la maggior tutela (determinato sulla base dei dati di costo dei medesimi esercenti), l'Autorità ha introdotto un meccanismo di compensazione volto alla restituzione di tale differenza da parte degli esercenti la maggior tutela. Tale meccanismo è stato determinato in modo da non creare distorsioni tra il servizio di maggior tutela e il mercato libero, prevedendo che i beneficiari della compensazione siano tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela e non solo quelli riforniti da tale servizio, come meglio specificato ai punti seguenti.
- 6.2 Ai fini della gestione operativa del meccanismo di restituzione l'Autorità ha provveduto all'istituzione, presso la Cassa, del *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (di seguito: Conto) di cui all'articolo 70 del TIT. Il Conto è alimentato dai versamenti effettuati dagli esercenti la maggior tutela, secondo le modalità descritte al paragrafo 6.9.
- 6.3 La restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione, a beneficio di tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, avviene attraverso l'applicazione della componente $DISP_{BT}$, che assume i valori riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella 5 – Livelli del corrispettivo $DISP_{BT}$ per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIV

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 del TIV per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		Livello del corrispettivo $DISP_{BT}$	
		Cent€/punto/anno	Cent€/kWh
lettera b)	Clienti BT illuminazione pubblica		-0,048
lettera c)	Clienti BT altri usi	-1750,98	

Tabella 6 – Livelli del corrispettivo $DISP_{BT}$ per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3kW

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 del TIV per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		Livello del corrispettivo $DISP_{BT}$		
		Cent€/punto/anno	Scaglioni di consumo annuo KWh/anno	Cent€/kWh
lettera a)	Clienti BT domestici (punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3kW)	- 2610,30	0 - 900	
			901-1800	0,197
			1801 - 2640	0,681
			2641- 3540	1,938
			3541- 4440	2,057
			oltre 4440	0,792

Tabella 7 – Livelli del corrispettivo $DISP_{BT}$ per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla Tabella 6

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 del TIV per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		Livello del corrispettivo $DISP_{BT}$	
		Cent€/punto/anno	Cent€/kWh
lettera a)	Clienti BT domestici (punti di prelievo diversi da quelli di cui alla Tabella 6)	- 1864,50	0,792

I meccanismi di restituzione previsti per i clienti in maggior tutela e per i clienti nel mercato libero, aventi comunque diritto alla maggior tutela, sono differenziati.

Clienti finali in maggior tutela

6.4 Le condizioni economiche che l' esercente la maggior tutela deve offrire ai propri clienti prevedono l' applicazione della componente $DISP_{BT}$; conseguentemente, per i clienti in maggior tutela, la restituzione del differenziale relativo all' attività di commercializzazione avviene per via diretta.

Clienti finali nel mercato libero, aventi comunque diritto alla maggior tutela

- 6.5 I clienti finali nel mercato libero, aventi comunque diritto alla maggior tutela, usufruiscono del beneficio derivante dalla compensazione in via indiretta, in relazione al fatto che l'Autorità ha previsto una regolazione economica tra Terna e ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione ovviamente dell'Acquirente Unico. Tale meccanismo è stato introdotto dalla deliberazione attraverso modifiche e variazione alla deliberazione n. 111/06.
- 6.6 I venditori del mercato libero (utenti del dispacciamento) ricevono quindi la componente $DISP_{BT}$ in ragione dei punti di prelievo riferiti a clienti aventi diritto alla maggior tutela. Dal punto di vista operativo non è esplicitamente previsto l'obbligo per il venditore di retrocedere il beneficio ai clienti finali. Pur tuttavia occorre considerare che:
- i venditori nel mercato libero hanno come benchmark le condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità per i clienti nel servizio di maggior tutela e quindi le offerte nel mercato libero devono comunque scontare l'effetto della compensazione;
 - la componente $DISP_{BT}$ è compresa tra i corrispettivi di dispacciamento e, come tale, deve seguire il medesimo trattamento previsto nel contratto per gli altri corrispettivi di dispacciamento.

In particolare, con riferimento ai contratti già sottoscritti nel mercato libero, l'eventuale adeguamento della componente PCV ai nuovi livelli definiti con i provvedimenti a seguito di specifiche clausole contrattuali, non potrà non accompagnarsi alla retrocessione del beneficio derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$, così da non penalizzare il cliente finale. Su questo specifico aspetto l'Autorità intende porre in atto azioni di verifica circa il comportamento dei venditori. Per quanto riguarda i meccanismi di applicazione della componente $DISP_{BT}$, entro il giorno venti (20) di ciascun mese l'utente del dispacciamento deve comunicare a Terna l'ammontare del corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione relativo a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, determinato applicando la suddetta componente $DISP_{BT}$ al numero dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione e all'energia elettrica prelevata dai medesimi punti ad eccezione dei punti corrispondenti ai clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia. Peraltro, l'energia elettrica prelevata relativa a ciascun punto di prelievo non deve essere aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite sulla rete di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione. Tale comunicazione deve contenere anche il dettaglio di tutti gli elementi necessari alla determinazione di tale ammontare (numero di punti ed energia prelevata associata a ciascun punto).

Successivamente, entro i termini previsti all'articolo 38 della deliberazione n. 111/06, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, l'ammontare comunicato. Ai fini della regolazione economica descritta, la copertura degli oneri sostenuti da Terna è garantita dal Conto.

- 6.8 Per quanto riguarda l'identificazione dei clienti aventi diritto alla maggior tutela, è opportuno ricordare come l'Autorità, con la deliberazione n. 311/07, ha introdotto disposizioni agli esercenti la maggior tutela per l'identificazione delle piccole

imprese aventi diritto al servizio, mediante un'autocertificazione che le imprese stesse sono tenute a presentare agli esercenti. A regime l'Autorità intende inserire tra le informazioni caratterizzanti l'anagrafica dei punti di prelievo in bassa tensione anche l'indicazione del regime di tutela applicabile e intende inoltre introdurre degli obblighi di comunicazione di tale informazione a carico dell'esercente la maggior tutela, dell'esercente la salvaguardia e dell'impresa distributrice.

Nelle more della completa attuazione di quanto illustrato al punto precedente, gli operatori del mercato libero possono riscontrare alcune difficoltà per quanto concerne l'identificazione dei clienti finali nel mercato libero aventi comunque diritto alla maggior tutela. Di conseguenza, fino ad ulteriori chiarimenti e provvedimenti in merito, i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIV serviti nel mercato libero sono considerati, in via transitoria, clienti aventi diritto alla maggior tutela, a meno che il venditore nel mercato libero non abbia immediata evidenza di situazioni per le quali tale diritto viene a mancare: Conseguentemente il venditore non può identificare come clienti finali aventi diritto alla maggior tutela i clienti nel caso in cui:

- il medesimo cliente finale ha anche punti di prelievo connessi in media/alta tensione serviti dallo stesso venditore;
- il venditore sottoscrive un contratto con un cliente finale uscito dal servizio di salvaguardia.

Modalità di alimentazione del conto

6.9 Il Conto è alimentato dagli esercenti la maggior tutela i quali, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, provvedono a versare, se positiva, la differenza tra:

- il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *PCV*, al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente *DISP_{BT}*;
- l'ammontare derivante dall'applicazione della componente a remunerazione dei costi di commercializzazione (*RCV* o *RCV_i*).

Definizione di contributi in quota fissa¹

6.10 In relazione al ruolo attribuito al venditore di interfaccia con il cliente finale per la richiesta di tutte le prestazioni, l'Autorità ha provveduto a definire un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi che l'esercente la maggior tutela è titolato a richiedere al cliente finale per ciascuna prestazione relativa a:

- a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
- b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- c) voltura;

¹ Si veda, a tale proposito, anche la deliberazione del 7 febbraio 2008, ARG/elt 10/08.

- d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- e) attivazione della fornitura a seguito di morosità;
- f) variazione di potenza di un punto già attivo.

- 6.11 L'importo di tale contributo è stato fissato a 23,00 euro. In caso di richiesta contestuale di più prestazioni tra quelle elencate al punto 8.1 l'esercente la maggior tutela è titolato ad applicare una sola volta il contributo in quota fissa.
- 6.12 Nel caso in cui il servizio di maggior tutela venga erogato dall'impresa distributrice tale soggetto, svolgendo entrambi i servizi, è titolato a richiedere anche il corrispettivo in quota fissa definito per l'esercente la maggior tutela.
- 6.13 Gli eventuali altri contributi richiesti dall'impresa distributrice ai sensi del TIC potranno essere ribaltati al cliente finale, nei limiti previsti dal contratto di vendita. Nel mercato libero il livello dei contributi in quota fissa costituisce un riferimento e secondo quanto previsto nel contratto ciascun venditore potrà decidere di applicarlo ai clienti finali in caso di richiesta di prestazione.

7 febbraio 2008

Il Direttore: Guido Bortoni